

Se prima della chiusura avessi potuto rispondere, avrei uno ad uno distrutti gli argomenti da esso adottati, ed avrei posto in rilievo l'erroneità delle cifre e dei calcoli da esso asseverati. Ora mi basta di dire che gl'impiegati dei comuni, delle provincie e delle opere pie sono aggravati quanto e più di quelli dello Stato. Gli amministratori delle opere pie debbono perfino fare ritenere sul vitto dei propri impiegati; fanno mensilmente le esazioni come si esigono, le ritenute per gli impiegati del Governo, e versano direttamente le somme al Governo medesimo.

Non intendo poi come il commissario regio abbia sostenuto per la terza volta che, quanto agl'impiegati del Governo, noi facciamo la ritenuta a quelli che godono di uno stipendio o di una pensione di poche centinaia di lire, e da ciò ne deducesse che si dovesse avere un riguardo per gli alti stipendi. Se vi è un'ingiustizia verso questi poveri impiegati e pensionati, proponga il Governo il mezzo di rimediarvi, ma non dica l'onorevole commissario regio che noi prendiamo ingiustamente poche lire a quelli che sono nell'estremo bisogno, e che in grazia di questo si debba accordare un privilegio agli alti impiegati.

Io dico che gli impiegati delle opere pie e dei comuni e delle provincie sono identicamente pareggiati a quelli dello Stato, e giustizia vuole che, adottato il sistema che non si possono mettere i centesimi addizionali sugli impiegati dello Stato, stia la proposta dell'onorevole Salvagnoli, cioè di estendere quest'esenzione agli impiegati di opere pie, provincie e comuni. E la riprendo per mio conto.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Mellana di formularla.

Credo che il suo intendimento sarebbe di concepire l'articolo così:

« L'esenzione da sovrimposte comunali e provinciali, ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del decreto 28 giugno 1866, numero 3023, è accordata anche agli impiegati dei comuni, delle provincie e delle opere pie. »

**MELLANA.** Non l'aveva formulata perchè so che abbiamo un presidente abile...

**PRESIDENTE.** L'ho fatto per levarle l'incomodo.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per chiedere la votazione per divisione...

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI...** imperocchè io credo che si potrebbe benissimo, senza pericolo per le finanze e per nessuno, votare l'esenzione degli stipendi degli impiegati del comune e della provincia, ma non si potrebbe votare la esenzione di altri corpi morali, che sono enti affatto distinti da tutto ciò che è amministrazione, e può avere attinenza coll'amministrazione dello Stato. (*Oh! oh!*)

Per questo domando che per l'ultima parte, che riguarda le opere pie, si voti separatamente.

**PRESIDENTE.** Va benissimo. La divisione è di diritto. Rileggo quest'articolo:

« L'esenzione da sovrimposte comunali e provinciali, ammessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 15 del decreto 28 giugno 1866, numero 3023, è estesa anche agli stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che sono riscossi dagli impiegati delle provincie e dei comuni. »

Domando se questa prima parte dell'articolo è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Metto ai voti l'ultima parte di quest'articolo addizionale, cioè *ed opere pie*.

Chi approva anche quest'ultima parte dell'articolo, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Debbo domandare se è appoggiata la proposta dell'onorevole Bandini, quantunque non ne abbia svolte le ragioni.

Essa tende ad aggiungere dopo le parole: *delle provincie e dei comuni ed opere pie*, le seguenti: « e delle altre due categorie di impiegati con le suddette indicate all'articolo 6 del regio decreto 28 giugno 1866. »

Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Leggo l'articolo 15 del progetto della Commissione.

« È data facoltà al Governo del Re di pubblicare, per mezzo di decreto reale, il regolamento esecutivo della presente legge. »

La parola è al deputato Berteà.

**BERTEA.** Non ho che a fare una preghiera.

Si sono dirette contro i regolamenti esecutivi delle leggi d'imposta tante frecciate che io non ne aggiungerò altre; e del resto so che esse si spuntano tutte contro l'adamantina corazza del commissario regio.

Mi limiterò quindi a pregarlo, anzi a scongiurarlo acciò, con quella meritata autorità della quale gode presso il Governo, voglia trovare modo che i predetti regolamenti siano tenuti nei loro giusti limiti, e non invadano il terreno della legge. (*A sinistra: Bene! Benissimo!*)

L'egregio commissario regio sa come, in esecuzione del decreto-legge 28 giugno 1866, veniva pubblicato il regolamento in data 23 dicembre dello stesso anno, e come l'articolo 143 di quel regolamento, facendo facoltà ai contribuenti di pagare l'imposta del primo semestre 1866 in quel comune dove avessero stabilita la loro nuova residenza, abbia creata in ordine ai centesimi addizionali una perturbazione tale nelle condizioni economiche di qualche provincia, e segnatamente di quella di Torino, alla quale ho l'onore d'appartenere, che essa col municipio dovettero porgere vivi e ripetuti reclami al Ministero onde fosse messo riparo alle conseguenze dell'ingiusto fatto.

Io non svolgerò, nè sarebbe opportuno il farlo in questo momento in cui la Camera è ansiosa di votare questa legge, le ragioni per le quali la provincia ed il